

Considerato che dopo il posticipo della data di scadenza dell'approvazione, il principio attivo «fosforo d'alluminio» rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 14 e 18 alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Ritenuto necessario, ai fini di un'applicazione uniforme della normativa unionale e di un corretto funzionamento del mercato, conformarsi alla già menzionata decisione di esecuzione in merito alla scadenza della suindicata sostanza;

Ritenuto necessario, conseguentemente, posticipare la data di scadenza delle autorizzazioni nazionali rilasciate dal Ministero della salute relative ai biocidi appartenenti alle categorie di prodotto 14 e 18 ed aventi come principio attivo la sostanza «fosforo d'alluminio», per i quali il titolare dell'autorizzazione abbia già presentato regolare richiesta di rinnovo per l'immissione in commercio;

Decreta:

Art. 1.

È posticipata al 31 gennaio 2026 la scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alle categorie di prodotto 14 e 18 ed aventi come principio attivo la sostanza «fosforo d'alluminio», per i quali il titolare dell'autorizzazione ha già presentato regolare richiesta di rinnovo per l'immissione in commercio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2024

*Il direttore generale:* IACHINO

24A02502

DECRETO 10 maggio 2024.

**Proroga al 31 dicembre 2026 della scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alla categoria 18 e aventi come principio attivo la sostanza «Indoxacarb».**

IL DIRETTORE GENERALE  
DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 492/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il rinnovo delle autorizzazioni di biocidi oggetto di riconoscimento reciproco;

Richiamato l'art. 5(4) del regolamento delegato (UE) n. 492/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che recita «Qualora, per motivi che sfuggono al controllo del titolare di un'autorizzazione, non siano prese decisioni in merito al rinnovo di tale autorizzazione prima della sua scadenza, l'autorità competente del caso concede un rinnovo per il periodo necessario a completare la valutazione»;

Considerato che il principio attivo «indoxacarb» è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 e che, conformemente all'art. 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la scadenza dell'approvazione del principio attivo «indoxacarb» ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 era prevista per il 30 giugno 2024;

Preso atto della decisione di esecuzione (UE) 2024/731 della Commissione del 28 febbraio 2024, che posticipa al 31 dicembre 2026 la data di scadenza dell'approvazione del principio attivo «indoxacarb» ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Considerato che dopo il posticipo della data di scadenza dell'approvazione, il principio attivo «indoxacarb» rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 alle condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Ritenuto necessario, ai fini di un'applicazione uniforme della normativa unionale e di un corretto funzionamento del mercato, conformarsi alla già menzionata decisione di esecuzione in merito alla scadenza della suindicata sostanza;

Ritenuto necessario, conseguentemente, posticipare la data di scadenza delle autorizzazioni nazionali rilasciate dal Ministero della salute relative ai biocidi appartenenti alla categoria di prodotto 18 ed aventi come principio attivo la sostanza «indoxacarb», per i quali il titolare dell'autorizzazione abbia già presentato regolare richiesta di rinnovo per l'immissione in commercio;

Decreta:

Art. 1.

È posticipata al 31 dicembre 2026 la scadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate dal Ministero della salute per i biocidi appartenenti alla categoria di prodotto 18 ed aventi come principio attivo la sostanza «indoxacarb», per i quali il titolare dell'autorizzazione ha già presentato regolare richiesta di rinnovo per l'immissione in commercio.



Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2024

*Il direttore generale:* IACHINO

24A02503

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 maggio 2024.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «ECIT edilizia consolidamento impianti tecnologici società cooperativa», in Napoli.**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 16 settembre 2008, n. 67/2008, con il quale la società cooperativa «ECIT edilizia consolidamento impianti tecnologici società cooperativa», con sede in Napoli (NA) (codice fiscale 07469240639), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e ne sono stati nominati commissari liquidatori il dott. Mauro Damiani, l'avv. Carmen Marotta e il dott. Piercarlo Rossi;

Vista la nota del 17 dicembre 2012, con la quale il dott. Piercarlo Rossi si è dimesso dalla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento;

Vista la nota del 21 dicembre 2022, con la quale l'avv. Carmen Marotta ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico conferitole;

Viste le gravi irregolarità di gestione compiute dal dott. Mauro Damiani nel proprio ruolo di commissario liquidatore della Nautilus società cooperativa, con sede in Vibo Valentia (RC), che hanno portato alla sua revoca e contestuale nomina di altro commissario in sua sostituzione, fermi gli accertamenti degli eventuali profili penali rimessi alla competente autorità giudiziaria;

Ritenuto, alla luce dei gravi fatti suddetti, il venir meno del rapporto fiduciario con il predetto professionista e la necessità di revocare il dott. Mauro Damiani da tutti gli incarichi in corso, compreso quello relativo alla società cooperativa in argomento, al fine di interrompere la gestione delle altre procedure affidate al predetto commissario e di scongiurare il reiterarsi di fatti analoghi;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale n. 03337741 dell'8 novembre 2022, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma della citata legge;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dott. Mauro Damiani dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa in argomento ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Vista la nota del 22 febbraio 2023 prot. n. 0050520, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio aderisce, ha comunicato una tema di professionisti disposti ad assumere la carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, non idonei alla fascia di complessità della procedura;

Vista la nota del 9 febbraio 2024, con la quale questo ufficio ha richiesto alla Lega nazionale delle cooperative e mutue di trasmettere una nuova tema di professionisti idonei e disposti ad assumere la carica di commissario liquidatore, conformemente alla normativa vigente;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 in data 5 marzo 2024;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla tema delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Visto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, di cui al punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva ministeriale, nella seduta del 28 marzo 2024, tenuto conto di quanto prescritto dal punto 1, lettere *c*), *e*), *f*) punto (i) e *g*) della medesima direttiva ministeriale;

